

# FEDERLIBERI INFORMA

## CIRCOLARE

Treviso, li 9 marzo 2020.

Circolare n. 03/2020.



### Scadenario

- Principali scadenze dal 16 marzo 2020 al 15 aprile 2020 pag. 2



### Informative e news

- Ultime novità fiscali pag. 5
- Scade il 16 marzo la tassa di CC.GG. sui libri sociali per l'anno 2020 pag. 6
- Scade il 31 marzo 2020 la certificazione degli utili corrisposti nel 2019 pag. 7
- Appalti e subappalti: il nuovo regime di controllo sulle ritenute d'acconto pag. 8
- Corrispettivi telematici: interviene la prassi ufficiale dell'agenzia pag. 12
- Decreto coronavirus: le disposizioni ufficiali pag. 14
- Esportatori abituali: finalmente pubblicato il provvedimento attuativo sulle novità 2020 in tema di lettere d'intento pag. 16
- Bonus facciate: primi chiarimenti sull'ambito soggettivo e oggettivo e sulla tipologia di spese agevolabili pag. 17
- Aliquote contributive Inps 2020 per artigiani e commercianti pag. 20
- Ampliato il perimetro dei beni finiti pag. 21
- Obbligo di rappresentazione del modello EAS: verifica necessaria entro il prossimo 31 marzo 2020 pag. 22
- Efficacia immediata per le modifiche al regime forfettario pag. 25



## Scadenario mese di marzo 2020

**16/03/2020**

### • **IVA – mensili e trimestrali speciali**

Termine ultimo per il pagamento di:

- Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell'imposta dovuta;
- versamento saldo IVA 2019, in un'unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento entro il 30.6.2020 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30.7.2020, con un ulteriore 0,40%).

### • **ISI e IVA APPARECCHI INRATTENIMENTO**

Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro il 29.2.2020 o non disinstallati entro il 31.12.2019.

### • **RITENUTE**

Si ricorda il versamento delle ritenute operate a **febbraio** relative a:

- redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040);
- redditi di lavoro dipendente e assimilati (Co.co.co. e lavoratori a progetto – cod. tributo 1001);
- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e apporto di capitale o misto (codice tributo 1040) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto;
- operate da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera (cod. 1019/1020);
- operate da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.

### • **INPS DIPENDENTI**

Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio.

### • **INPS DIPENDENTI – GESTIONE SEPARATA**

Si ricorda il versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di **febbraio** ed il versamento del contributo sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 24% ovvero 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

### • **TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI**

Termine ultimo per il versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a:

- € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.

## **25/03/2020**

### • **ELENCHI INTRASTAT – mensili**

Scade oggi la presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).

Si rammenta che:

- sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);
- la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;
- i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

## **31/03/2020**

### • **CERTIFICAZIONE UNICA 2020 - INVIO TELEMATICO**

Si ricorda l'Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2020 relativa ai:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.

Nella Comunicazione va specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2020 (tale informazione interessa i soli sostituti d'imposta nati nel 2020 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei modd. 730-4).

### • **CERTIFICAZIONE UNICA 2020 CONSEGNA**

Scade oggi il termine per la:

- Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica dei redditi 2019;
- consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della Certificazione Unica dei compensi / provvigioni / redditi 2019.

### • **CERTIFICAZIONE UTILI**

Ultimo giorno per la consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2019, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile.

La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2019 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

### • **MOD. REDDITI 2019 - MOD. IRAP 2019 REVOCA RIMBORSO**

Scade oggi il termine per la presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2019 integrativo da parte dei soggetti che intendono modificare la richiesta di rimborso del credito IRPEF / IRES / IRAP 2018 contenuta nella dichiarazione inviata telematicamente nel 2019.

### • **INPS DIPENDENTI**

Ultimo giorno per l'invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

### • **CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE**

Scade oggi il termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di febbraio, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.

• **CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)**

Scade oggi l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di febbraio, da parte dei soggetti obbligati dall'1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".

• **STRALCIO E SALDO VERSAMENTI**

Scade oggi il termine ultimo per il versamento seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "stralcio e saldo" dei debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che hanno presentato:

- il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;
- il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 fruendo della proroga ex DL n. 34/2019.

• **ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS**

Scade oggi il termine entro il quale effettuare la presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2019, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.

Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.

• **IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD. 730/2020 PRECOMPILATO**

Scade oggi il termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2020 PF precompilato, dei dati delle:

- spese funebri 2019;
- spese 2019 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio;
- spese frequenza asilo nido 2019.

• **IRPEF INVIO SPESE VETERINARIE MOD. 730/2020 PRECOMPILATO**

Scade oggi il termine entro il quale effettuare l'invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie 2019 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2020 PF precompilato, da parte dei veterinari.



**Informative e news**

➔ **ULTIME NOVITA' FISCALI**

<p><b>Contabilità "in nero"</b></p> <p><b>Ordinanza Corte Cassazione</b> <b>7.11.2019, n. 28695</b></p>	<p>È legittimo l'accertamento induttivo basato sulla contabilità "parallela" rinvenuta in un'agenda nel corso di un controllo presso la sede dell'attività. Grava sul contribuente provare la non riconducibilità delle annotazioni riportate sulla stessa con l'attività esercitata.</p>
<p><b>Erogazioni liberali a ETS</b></p> <p><b>Decreto Ministero Lavoro</b> <b>28.11.2019</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 30.1.2020, n. 24 il Decreto che individua le tipologie di beni oggetto di erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore che danno diritto alla detrazione / deduzione ai fini delle imposte sui redditi.</p>
<p><b>Detraibilità spese</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 11.2.2020, n. 34 il Decreto che individua gli</p>

<p><b>universitarie</b></p> <p><b>Decreto Ministero Istruzione</b> <b>19.12.2019</b></p>	<p>importi massimi di spese relative a tasse e contributi di istruzione per frequenza di corsi di laurea presso Università non statali detraibili ex art. 15, comma 1, lett. e), TUIR.</p>
<p><b>Fattura generica</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>23.1.2020, n. 1468</b></p>	<p>Nel caso in cui la fattura risulta generica, grava sul contribuente fornire all'Ufficio ulteriori informazioni per il riconoscimento della deducibilità dei costi nonché della detraibilità dell'IVA.</p> <p>Nel caso di specie, a fronte di fatture ritenute dall'Ufficio "succinte", il contribuente ha assolto l'onere probatorio dimostrando l'esistenza di contratti che evidenziavano puntualmente i lavori realizzati, il tempo e luogo di esecuzione della prestazione nonché il personale impiegato.</p>
<p><b>Omessa trasmissione corrispettivi 2° semestre 2019</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate</b> <b>10.2.2020, n. 6/E</b></p>	<p>Per i soggetti obbligati all'invio dei corrispettivi dall'1.7.2019, non sono applicabili sanzioni in caso di omessa trasmissione dei corrispettivi relativi al secondo semestre 2019 se l'invio dei dati è effettuato entro il 30.4.2020</p>
<p><b>Bonus facciate</b></p> <p><b>Circolare Agenzia Entrate</b> <b>14.2.2020, n. 2/E</b></p>	<p>Sono stati forniti chiarimenti in merito alla detrazione (90%) per interventi finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, c.d. "bonus facciate" prevista dalla Finanziaria 2020, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ soggetti beneficiari;</li> <li>▪ interventi agevolabili;</li> <li>▪ detrazione spettante e relativa modalità di utilizzo;</li> <li>▪ adempimenti richiesti.</li> </ul>

## ➔ SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2020

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2020.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

**309,87 euro** → per la generalità delle società

**516,46 euro** → per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

### Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;

- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

### Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.



Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine. Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

### Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2020, anno per il quale si versa la tassa.

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

### Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

## ➔ SCADE IL 31 MARZO 2020 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2019

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2020 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2019. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020>.

Particolare attenzione va prestata riguardo l'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la nuova disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di

fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

### **Gli utili e i proventi corrisposti nel 2019 che vanno certificati**

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2020 (non va trasmesso all'Agenzia delle entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2019.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

### **Dividendi**

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;

per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2019. A seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:

- il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
- il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
- il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.



## ➔ APPALTI E SUBAPPALTI: IL NUOVO REGIME DI CONTROLLO SULLE RITENUTE D'ACCONTO


Nella precedente circolare mensile vi abbiamo dato conto dell'introduzione della disposizione che intende evitare l'omissione del versamento delle ritenute nell'ambito di appalti e subappalti.

In data 12 febbraio 2020 è stata emanata, dall'Agenzia delle entrate, la circolare n. 1/E/2020 con la quale sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti di cui vi diamo conto a seguire.

### La soglia dei 200.000 euro e la catena di soggetti

Come noto, nel caso di sostituti di imposta che affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, scatta l'obbligo di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria, e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

La circolare ha chiarito come determinare il superamento della soglia, specialmente nel caso di "catena di soggetti".



Innanzitutto, dobbiamo ragionare seguendo le tappe sottoelencate:

1. deve esistere un contatto (oppure più contratti tra i medesimi soggetti) che, nel corso dell'anno, superi la soglia dei 200.000 euro. Nella grafica che precede la condizione si verifica sempre tra i soggetti 1 e 2, anche qualora il committente sia un privato, quindi escluso dagli obblighi in analisi;
2. una volta riscontrata la ricorrenza del superamento del limite quantitativo, si ricercheranno gli ulteriori requisiti sugli ulteriori soggetti della catena (nella rappresentazione grafica 3, 4 e 5).

Per requisiti intendiamo: la prevalenza della manodopera, il lavoro presso la sede del committente, l'utilizzo dei beni strumentali del committente.

Volendo meglio precisare, si ipotizzi che (sempre con riferimento alla struttura grafica che precede):

- il contratto tra committente e appaltatore (1 e 2) è di 500.000;
- per la realizzazione dell'opera, il soggetto 2 affida a tre subappaltatori una quota parte del lavoro. Ad esempio, 150.000 al soggetto 3, 150.000 al soggetto 4 e 150.000 al soggetto 5;
- i soli soggetti 3 e 4 utilizzano manodopera, mentre il soggetto 5 fornisce beni, quindi non rientra nei controlli.

A fronte di tale situazione, i controlli richiesti dalla norma andranno espletati:

- da parte del soggetto 1, committente (qualora sostituto di imposta), nei confronti dei soggetti 2, 3 e 4 che, pertanto, invieranno i modelli F24 ed i prospetti di dettaglio al soggetto 1;
- da parte del soggetto 2, appaltatore, nei confronti dei soggetti 3 e 4 che, pertanto, invieranno anche al soggetto 2 i modelli F24 e i prospetti di dettaglio.

### La soglia dei 200.000 euro: la successione di contratti

Il superamento della soglia può avvenire anche per effetto:

- della stipula di nuovi contratti tra i medesimi soggetti, anche in relazione a obbligazioni differenti l'una dall'altra;
- della modifica dell'originaria pattuizione, con conseguente incremento del corrispettivo originario.



Per meglio comprendere si veda la seguente rappresentazione grafica.

Data stipula	Valore (netto Iva)	Quota anno: 2020	Quota anno: 2021	Quota anno: 2022
01-07-2020	200.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
01-07-2021	400.000,00	//	133.333,00	266.667,00
TOTALE		40.000,00	213.333,00	346.667,00
		No	Sì	Sì

Nel caso di contratti con durati a "cavallo d'anno" è necessario imputare la quota di corrispettivo relativo a ciascun periodo, utilizzando il criterio mensile; vale a dire, si considera mese compiuto la frazione superiore a 15 giorni.

Nell'esempio, tra le medesime parti sono stati stipulati 2 contratti:

- il primo, con decorrenza 1° luglio 2020 e durata di 30 mesi;
- il secondo, con decorrenza 1° luglio 2021 e durata sino al 31 dicembre 2022.

Per ciascuno di tali contratti si provvede all'imputazione pro rata temporis (per il primo, 6/30 al 2020 e 12/30 al 2021 e 2022; per il secondo, 6/18 al 2021 e 12/18 al 2022).

Una volta imputati i dati in tabella, si verifica se per ciascun anno vi sia il superamento della soglia. Ciò non accade per il 2020, mentre si verifica la condizione per il 2021.

La circolare precisa, allora, che gli obblighi decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il 1° luglio 2021 e cesseranno il 31 dicembre 2022 (ovviamente a condizione che si verifichino i 3 requisiti più volte citati).

### La tipologia degli accordi e la verifica dei requisiti

In relazione alle caratteristiche dei contratti oltre soglia, la norma richiede che:

- 1) il contenuto prevalente sia la fornitura di manodopera (quindi nessun problema ci sarà nel caso di affidamento dell'opera di costruzione di un bene, ipotizzando che il valore dei beni impiegati sia maggiore rispetto a quello del lavoro impiegato). La circolare ha precisato che, per l'effettuazione della verifica, si debba effettuare il rapporto tra il costo della manodopera impiegata nell'opera ed il corrispettivo totale dell'opera stessa. Ove il rapporto sia superiore al 50%, si applicano le cautele previste;
- 2) la manodopera si rechi a prestare la propria opera presso la sede del committente, che potrebbe essere uno stabile (ufficio, laboratorio, opificio, magazzino, etc.) ma anche un cantiere riconducibile alla responsabilità del committente. La circolare ha precisato che il "committente" non è per forza il soggetto 1 della rappresentazione grafica che precede, bensì può essere anche il soggetto 2 che, in relazione ai soggetti 3 e 4 riveste pur sempre la figura di committente (si tralascia il soggetto 5 perché si è detto che la manodopera non viene fornita);
- 3) la manodopera utilizzi i beni strumentali del committente, ovvero ai lui riconducibili in ogni modo. Al riguardo, la circolare ha precisato che non rilevano:
  - utilizzi "occasionalmente" di beni strumentali del committente;
  - utilizzi di beni strumentali che non sono indispensabili per svolgere la prestazione affidata all'esecutore.

Diversamente da quanto si poteva intendere dalla lettura della norma, la circolare ha anche precisato che la fornitura del lavoro interinale è esclusa dall'applicazione delle nuove disposizioni; così, i clienti che utilizzano lavoro interinale fornito dalla stessa società per oltre 200.000 euro l'anno non dovranno effettuare alcun controllo.

### Gli obblighi di disclosure e di controllo

Verificandosi tutte le condizioni descritte, i soggetti datori di lavoro dovranno:

- 1) versare un modello F24 con la specifica indicazione del codice fiscale del committente presso la cui sede ha lavorato la manodopera impiegata, provvedendo a trasmetterlo al soggetto obbligato ai controlli (vedi precedente specifica);
- 2) predisporre un apposito prospetto di dettaglio per indicare i dati, la retribuzione e le ritenute dei lavori impiegati presso la sede, a quadratura dell'importo indicato nel modello F24.

A titolo esemplificativo, la circolare propone questa rappresentazione grafica del modello:

dipendente	committente alfa (con requisiti)	committente beta (senza requisiti)	committente gamma (senza requisiti)	dati ricavati dal cedolino paga dei dipendenti						
	Ore lavorate	Ore lavorate	Ore lavorate	ore assenza	totale ore	ore lavorate per alfa	retribuzione imponibile fiscale	ritenute fiscali	retribuzione attribuibile ad alfa	ritenute attribuibili ad alfa
	1	2	3	4	5	6= 1/5	7	8	9= 7x6	10= 8 x 6
A	50	50	50	50	200	25%	1.800	500	450	125
B	100	40	40	20	200	50%	1.500	400	750	200
C	//	80	80	40	200	//	1.500	300	//	//
D	150	//	//	50	200	75%	2.000	600	1.500	450
									2.700	775

Dal prospetto si evince che:

- 1) dovranno essere comunicati al committente solo i dati dei dipendenti impiegati presso la sua sede (nel caso, il dipendente C rimane del tutto estraneo in quanto non ha lavorato presso il cantiere di Alfa, unico committente per il quale si verificano i requisiti);
- 2) si dovrà segnalare l'ammontare della retribuzione e delle ritenute, ricavando l'attribuzione ponendo a rapporto le ore lavorate presso il cantiere rispetto alle ore retribuite del dipendente;
- 3) le somme versate con modello F24 specifico (committente Alfa) dovranno essere pari a 775 euro.

La circolare aggiunge solo che, per il periodo sino al 30 aprile 2020, non saranno irrogate sanzioni ai soggetti che:

- provvedono all'invio del predetto dettaglio al committente;
- non versano le ritenute specificamente per committente, ma con un unico modello F24.

### I controlli del committente

Segnaliamo che, purtroppo, la circolare precisa che il committente deve esercitare un controllo che appare più che "meramente formale", dovendo verificare:

- 1) che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dal lavoratore (coerenza con le misure previste dai contratti collettivi di lavoro, effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente);
- 2) che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali;
- 3) che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti identificati nella tabella citata. Al riguardo, si precisa che il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

Al riguardo, è stata fornita un'utile tabella dei crediti che, in capo al datore di lavoro, non subiscono limitazioni alla compensazione, cui può fare tranquillamente riferimento anche il committente:

Codice F24	Descrizione codice
1250	Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto
1304	Eccedenze di ritenute effettuate da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta, di competenza esclusiva erariale
1614	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Sicilia
1627	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014

1628	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi- articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1629	Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi – articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1631	Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale- art.15, comma 1, lettera a), D.Lgs. 175/2014
1632	Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'articolo 12, comma 3, Tuir
1633	Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'articolo 16, comma 1-sexies, Tuir
1634	Credito d'imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale di cui all'articolo 4, comma 1, D.L. 457/1997
1669	Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1671	Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1678	Eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione
1962	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Valle d'Aosta
1963	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Sardegna
3796	Somme a titolo di addizionale regionale all'Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - articolo 15, comma, 1 lettera a), D.Lgs. 175/2014
3797	Somme a titolo di addizionale comunale all'Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale – articolo 15, comma 1, lettera a), D.Lgs. 175/2014
4331	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori Regione
4631	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia
4931	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta
4932	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d' imposta impianti in Valle d'Aosta
6781	Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - modello 770 semplificato (risoluzione n. 9/E/2005)
6782	Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta- modello 770 semplificato (risoluzione n. 9/E/2005)
6783	Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta – modello 770 ordinario (risoluzione n. 9/E/2005)
6787	Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta, applicate agli interessi di cui al D.Lgs. 143/2005
6788	Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta, applicate ai canoni di cui al D.Lgs. 143/2005
1655	Recupero da parte del sostituto d'imposta somme erogate bonus 80 euro

### Il trattamento sanzionatorio

La norma, oltre a prevedere specifici obblighi in capo al committente, statuisce anche un relativo trattamento sanzionatorio.

Infatti, in caso di inottemperanza agli obblighi di controllo, blocco dei pagamenti e delazione tempestiva all'Agenzia delle entrate, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

La circolare precisa che la somma addebitata al committente per mancata esecuzione dei controlli non è di natura tributaria, pertanto non può essere oggetto di ravvedimento.

### **I soggetti virtuosi che sfuggono agli obblighi**

Tutti gli obblighi sopra richiamati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno tre anni (non è sufficiente la mera titolarità di una partita Iva inattiva), siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi su modello F24 (per qualsiasi somma: imposte, ritenute, Iva, contributi, etc.) versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione la certificazione solo dietro presentazione di apposita richiesta che deve essere avanzata presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Non è ancora possibile ottenere la certificazione in modo telematico, anche se è stato promesso che a breve si potrà rinvenire la certificazione direttamente nel cassetto fiscale.

## **➔ CORRISPETTIVI TELEMATICI: INTERVIENE LA PRASSI UFFICIALE DELL'AGENZIA**

Nello scorso mese di febbraio con due distinti documenti di prassi, la risoluzione n. 6/E/2020 e la successiva circolare n. 3/E/2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al nuovo obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

### **I chiarimenti della risoluzione n. 6/E/2020**

Come già commentato nella anticipazione "Aspettando la mensile" inviata un paio di settimane fa, con la risoluzione n. 6/E/2020 l'Agenzia delle entrate, tenendo conto delle difficoltà emerse in questa prima fase dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per coloro che nel 2018 hanno superato i 400.000 euro di volume d'affari, ribadendo quanto già precisato in occasione della manifestazione Telefisco organizzata dal Sole 24Ore, ha concesso un più ampio termine per provvedere senza sanzioni alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri riferiti al secondo semestre 2019.

Si ricorda che per tali soggetti, il cui obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è decorso sin dal 1° luglio 2019, la trasmissione dei corrispettivi poteva avvenire senza sanzioni, nel semestre 1.7.-31.12.2019 (c.d. periodo transitorio), entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle relative operazioni.

Tenendo conto delle difficoltà emerse in questa prima fase di applicazione l'agenzia delle entrate con il richiamato documento di prassi permette, a chi non ha trasmesso i corrispettivi relativi al secondo semestre 2019, di provvedervi entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2020 sempre senza applicazione di alcuna sanzione ma alla condizione che i corrispettivi abbiano correttamente concorso alle liquidazioni con riferimento al periodo di effettuazione delle operazioni.

L'altro atteso chiarimento, anch'esso segnalato in via anticipata, ha invece riguardato i commercianti al minuto che intendono procedere alla emissione volontaria della fattura in luogo della memorizzazione elettronica e relativa trasmissione telematica dei corrispettivi. Il dubbio nasceva dal fatto che, letteralmente l'articolo 22, D.P.R. 633/1972 prevede l'obbligo di emissione della fattura in capo all' esercente, unicamente nel caso di "richiesta del cliente". Superando quindi il dato formale della disposizione normativa l'agenzia delle entrate, sempre con la richiamata risoluzione n. 6/E/2020, ha concluso per la possibilità di emettere

volontariamente fattura in luogo del corrispettivo.

In questo caso, tuttavia, la risoluzione n. 6/E/2020 nulla dice in merito al chiarimento fornito in occasione di Telefisco 2020 secondo il quale l'esercente avrebbe potuto "sfruttare" il più ampio termine dei 12 giorni previsto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 per l'emissione/trasmissione della fattura elettronica in luogo della sua emissione contestuale (cioè nel momento di effettuazione dell'operazione) come accadeva in vigenza della disciplina precedente. Per questo motivo si ritiene opportuno seguire un atteggiamento prudentiale consistente nella consegna al cliente di un documento di cortesia nel momento di effettuazione dell'operazione. Ciò al fine di evitare, in caso di verifica contestuale, una contestazione riguardante la mancata certificazione dell'operazione.

### I chiarimenti della circolare n. 3/E/2020

In data 21 febbraio 2020 l'agenzia delle entrate, con la circolare n. 3/E/2020, torna sul tema dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per fornire ulteriori e più dettagliati chiarimenti che di seguito di riportano in forma di rappresentazione schematica.

<b>Autoscuole</b>	L'articolo 32, comma 4, D.L. 124/2019 abroga la lettera q) dell'articolo 2, D.P.R. 696/1996 e stabilisce che per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è possibile fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale
<b>Titoli di viaggio</b>	La rivendita dei titoli di viaggio, nel presupposto che l'imposta è assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto ai sensi dell'articolo 74, Decreto Iva, non è oggetto di nuova ed autonoma certificazione ai fini Iva. Tale indicazione vale, in linea generale e salvo eccezione, per tutte le operazioni ricadenti nell'alveo del regime Iva c.d. "monofase" di cui all'articolo 74 del Decreto Iva nelle quali vi è un unico soggetto debitore d'imposta individuato dalla norma – ossia, il primo cedente – mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell'Iva
<b>Esonero per operazioni collegate e connesse</b>	Mentre le operazioni collegate e connesse sono sempre escluse, a prescindere dal volume d'affari del soggetto che le pone in essere, le operazioni marginali sono tali solo ove rimangano nel limite dell'1% del volume d'affari complessivamente generato dal medesimo soggetto, tenendo in considerazione che il periodo rispetto al quale operare il confronto è l'anno precedente
<b>Ultimazione prestazioni di servizi - duplicazione</b>	Nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorrerà memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commerciale - perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini Iva - richiamando gli elementi identificativi di quello precedente
<b>Esenzione da imposta di bollo</b>	Nel presupposto che la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché l'emissione del documento commerciale, "sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale" mediante scontrino e ricevuta fiscale, e che detti documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, è coerente ritenere che anche il documento commerciale utilizzato per "rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni", benefici della medesima esenzione
<b>Tipologie di carburante diverse da benzina e gasolio</b>	Qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione diverse da benzina e gasolio, l'obbligo di certificazione viene meno stante l'articolo 1, D.M. 10 maggio 2019 che esclude tali regole nei casi dell'articolo 2, comma 1, D.P.R. 696/1996



<b>Prestazioni di servizi rese</b>	In tutte le ipotesi in cui una prestazione sia resa, indipendentemente dal momento impositivo Iva e, dunque, anche laddove non vi sia alcuna somma riscossa, va emesso il documento commerciale poi trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate
<b>Ventilazione dei corrispettivi</b>	Nel documento commerciale rilasciato all’acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell’aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore “VI”, “Ventilazione Iva”.
<b>Credito d’imposta per acquisto/adattamento registratori telematici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l’acquisto/adattamento riguarda sia modelli nuovi, sia usati, purché conformi alle norme vigenti in materia</li> <li>- è possibile fruire del credito d’imposta anche per le acquisizioni a mezzo di leasing</li> <li>- non possono fruire del credito coloro che acquistano detti strumenti per la successiva cessione a vario titolo (ad esempio le società di leasing)</li> <li>- per i soggetti esonerati dalla registrazione della fattura di acquisto/adattamento del registratore telematico (ad esempio i contribuenti in regime forfettario) il credito d’imposta spetta a partire dal mese successivo all’acquisto/adattamento e del suo avvenuto pagamento</li> <li>- in caso di pagamento rateale la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto</li> </ul>
<b>Sanzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memorizzazione e trasmissione costituiscano un unico adempimento inscindibile. Ne deriva quindi che il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato. La sanzione, pertanto, volendo colpire l’omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso in quanto nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un’unica sanzione ex articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997</li> <li>- è sanzionata anche l’ipotesi in cui il normale adempimento sia impedito da eventi straordinari (come un dispositivo fuori servizio): in tale eventualità, da considerarsi come eccezionale, la memorizzazione viene sostituita da procedure alternative (i.e. “annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica”), ma la trasmissione dei dati è comunque indispensabile al fine di non incorrere in sanzioni</li> <li>- restano applicabili, seppure in riferimento ai soli apparecchi atti all’emissione degli scontrini fiscali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le disposizioni che colpiscono l’omessa installazione dei misuratori fiscali;</li> <li>• le relative sanzioni accessorie;</li> <li>• le omesse annotazioni nelle ipotesi di mancato o irregolare funzionamento dei citati misuratori, ovvero la mancata tempestiva richiesta di intervento per la loro manutenzione;</li> <li>• le disposizioni che colpiscono la manomissione o alterazione degli stessi apparecchi e dei loro stampati</li> </ul> </li> </ul>

## ➔ DECRETO CORONAVIRUS: LE DISPOSIZIONI FISCALI

Il 3 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito si riportano sinteticamente i principali interventi di tale provvedimento in ambito fiscale; alcune disposizioni sono di interesse generalizzato, mentre molte altre riguardano solo i contribuenti dei Comuni situati nella cosiddetta “zona rossa” (Allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020).



<p><b>Dichiarazioni 730, dati precompilata e certificazioni uniche</b></p>	<p>Vengono anticipate al 2020 le disposizioni contenute nell'articolo 16-bis, D.L. 124/2019 relative alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, in particolare la possibilità di presentare il modello 730 sino al 30 di settembre.</p> <p>Viene posticipata al 31 marzo la consegna e l'invio telematico delle certificazioni delle ritenute operate.</p> <p>Di conseguenza anche la data nella quale saranno rese disponibili le precompilate viene spostata dal 30 aprile al 5 maggio.</p> <p>Viene inoltre stabilito che, per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dagli appositi decreti ministeriali (es: spese funebri, comunicazioni amministratori di condominio, etc.), con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo.</p> <p>Si evidenzia che non hanno ricevuto alcuna proroga le comunicazioni delle spese sanitarie in scadenza lo scorso 31 gennaio</p>
<p><b>Sospensione cartelle esattoriali</b></p>	<p>Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati nell'Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi Comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010 (accertamento esecutivo).</p> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Analoghe previsioni si applicano agli atti di accertamento doganale e alle ingiunzioni fiscali emesse dai Comuni.</p> <p>Per tali soggetti sono differiti al 31 maggio 2020 i termini di alcune rate della rottamazione, scadenti il 28 febbraio o il 31 marzo.</p>
<p><b>Diposizioni per gli intermediari</b></p>	<p>Le disposizioni di cui al decreto del Mef del 24 febbraio 2020 (sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i residenti nelle zone rosse), si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni individuati dall'Allegato 1 (Comuni della zona rossa) del D.P.C.M. del 1° marzo 2020, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei Comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50% del capitale sociale</p>
<p><b>Pagamento utenze</b></p>	<p>Nei Comuni individuati nell'Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi e dei premi già versati.</p> <p>Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>

<b>Moratoria agevolati</b>	<b>mutui</b>	I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni individuati nell'Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.
<b>Sospensione versamenti assicurativi e Cciao</b>		Con riferimento alle imprese ubicate nei Comuni della zona rossa, fino al 30 aprile 2020 sono sospesi i versamenti dei diritti camerali e l'applicazione delle sanzioni per il ritardo delle pratiche di iscrizione camerale. Per tali soggetti, sino al 30 aprile, sono sospesi i premi relativi a polizze assicurative.
<b>Settore turistico</b>		Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali.

## ➔ ESPORTATORI ABITUALI: FINALMENTE PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO SULLE NOVITA' 2020 IN TEMA DI LETTERE D'INTENTO

Con l'articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita) sono state introdotte rilevanti novità nella disciplina delle lettere di intento che l'esportatore abituale emette al fine di ottenere la non imponibilità sulle fatture ricevute dai propri fornitori.

Come già evidenziato in precedenti informative le semplificazioni introdotte dal citato provvedimento sono così riassumibili:

- abolizione dell'obbligo di consegna della lettera di intento al fornitore da parte dell'esportatore abituale;
- abolizione dell'obbligo di annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l'esportatore abituale che per il fornitore);
- abolizione della consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (dispensa, peraltro, già prevista dall'Agenzia delle dogane con la nota n. 58510/2015);
- obbligo di indicazione della fattura del fornitore degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento inviata telematicamente dall'esportatore abituale, in luogo del riporto degli estremi (data e numero) della medesima;
- deciso inasprimento delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997 che nella nuova versione prevede l'irrogazione della sanzione proporzionale che va dal 100 al 200% dell'imposta in luogo della precedente sanzione fissa che va da 250 a 2.000 euro, per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità senza aver prima verificato l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate da parte dell'esportatore abituale.


Rimane invece confermato l'obbligo dell'esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta.

Nonostante la decorrenza delle richiamate disposizioni sia stata prevista già dallo scorso 1° gennaio 2020, si era comunque in attesa della emanazione del relativo provvedimento attuativo che avrebbe dovuto chiarire gli aspetti operativi conseguenti alle richiamate semplificazioni. In assenza della tempestiva emanazione del citato provvedimento, molti fornitori hanno pertanto continuato a seguire la vecchia procedura (indicazione in fattura di numero e data della lettera di intento e annotazione della stessa sul registro), tenendo comunque conto delle novità introdotte (indicazione degli estremi della ricevuta telematica della dichiarazione trasmessa dall'esportatore), anche alla luce dell'importante inasprimento di sanzioni applicabili al fornitore citate in precedenza. È solo in data 27 febbraio 2020 che l'Agenzia delle entrate pubblica, finalmente, l'atteso provvedimento direttoriale n. 96911/2020 con il quale viene data attuazione alle richiamate previsioni contenute nell'articolo 12-septies, D.L. 34/2019.

In particolare il provvedimento:

- aggiorna il modello di dichiarazione d'intento, modello DI, e le relative istruzioni (l'aggiornamento si sostanzia nella mancanza dello spazio riservato all'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all'anno di riferimento);
- introduce una nuova funzionalità nel "cassetto fiscale" del fornitore (consultabile tanto dallo stesso fornitore quanto da un intermediario abilitato da esso delegato), inserendovi i dati relativi alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali e recanti, evidentemente, i dati identificati del fornitore (il provvedimento chiarisce che le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dal 2 marzo 2020).

### Utilizzo vecchio modello DI



Per quanto riguarda gli esportatori abituali, negli scorsi mesi questi hanno utilizzato il previgente modello di dichiarazione d'intento; nel provvedimento viene chiarito che tale modello può ancora essere utilizzato per altri 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del provvedimento. Posto che è opportuno iniziare quanto prima a utilizzare il nuovo schema di lettera d'intento, questa precisazione soprattutto esclude che le dichiarazioni già inviate debbano essere oggetto di un nuovo invio all'Agenzia delle entrate.

Ancorché non direttamente esplicitato, alla luce delle richiamate disposizioni attuative, è ragionevole pensare che il quadro VI del modello Iva nel quale il fornitore (ancora per l'anno 2019) riepiloga i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute verrà eliminato a partire dal modello Iva 2021 per l'anno 2020.

In conclusione si osserva che, seppur le novità introdotte intervengono nell'ottica di semplificazione degli adempimenti nei rapporti tra gli esportatori abituali e i propri fornitori, mettendo direttamente a conoscenza questi ultimi della "richiesta" avanzata dai primi, è ragionevole attendersi comunque una comunicazione informale da parte dell'esportatore abituale, anche considerato che i fornitori potrebbero non avere la percezione che il loro cliente riveste detta qualifica e non potendo pensare che, per ogni fattura emessa, gli stessi fornitori debbano preventivamente consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale.

## ➔ BONUS FACCIATE: PRIMI CHIARIMENTI SULL'AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO E SULLA TIPOLOGIA DI SPESE AGEVOLABILI

L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti con la circolare n. 2/E/2020 in merito alla detrazione Irpef/Ires del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, introdotta dall'articolo 1 commi da 219 a 224, L. 160/2019.

Come anticipato nella newsletter "Aspettando la circolare mensile del mese di marzo" la detrazione, fruibile in 10 rate annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020, riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari. I soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto di intervento sulla base di un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori.

### L'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La detrazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari:

- persone fisiche;
- esercenti arti e professioni;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- soggetti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali, etc.).

La detrazione Irpef/Ires del 90% è ammessa a fronte del sostenimento di spese relative ad interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa. Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Sono agevolabili:

- gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

Non rientrano nel bonus facciate gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

L'articolo 2, D.M. 1444/1968 classifica come zone territoriali omogenee:

- zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;
- zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore ad 1,5 metri cubi al metro quadro.

L'edificio oggetto dell'intervento deve, pertanto, risultare dalla certificazione urbanistica rilasciata dal comune competente. Restano escluse la zona C e le zone ad essa assimilate, cioè le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultano inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità di cui alla zona B e resta esclusa anche la zona D, cioè le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

La ratio dell'introduzione del bonus facciate è incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Sono agevolabili gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dall'edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio sia sugli altri lati dello stabile.

Non sono agevolabili gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

La circolare n. 2/2020 esemplifica alcune tipologie di interventi agevolabili:

- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna;
- la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

### Interventi non agevolabili



Non sono agevolabili le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

L'articolo 1, comma 220, L. 160/2019 stabilisce che nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono:

- soddisfare i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015 e,

- con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al D.M. 11 marzo 2008.

Pertanto, laddove gli interventi non siano esclusivamente di sola pulitura o tinteggiatura esterna, devono essere soddisfatti le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche e i valori di trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.

Sono previsti dei casi di esclusione per quanto riguarda la fruizione del bonus facciate in assenza dei requisiti minimi delineati (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 192/2005): trattasi degli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina dell'articolo 136, comma 1, lettera b) e c), D.Lgs. 42/2004, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis.

Nelle more dell'emanazione di futuri decreti da parte del Ministero dello sviluppo economico, che definiscano i requisiti tecnici necessari (massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento), gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda che danno diritto al bonus facciate saranno sottoposti ai controlli a campione previsti dall'articolo 14, D.L. 63/2013.

### Le modalità di sostenimento delle spese agevolabili

La detrazione Irpef/Ires denominata bonus facciate non prevede un limite massimo di spesa ammissibile, fermo restando il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la congruità delle spese sostenute con il valore degli interventi eseguiti. Per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, la detrazione può essere fruita esclusivamente nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Pertanto, al fine di determinare il momento fiscalmente rilevante ai fini dell'imputazione delle spese sostenute rileva:

- il criterio di cassa per le persone fisiche, gli artisti ed i professionisti e gli enti non commerciali, che coincide con la data di pagamento delle spese che deve essere compresa nell'intervallo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
- il criterio di competenza per gli imprenditori e gli enti commerciali, in quanto l'intervento deve essere effettuato nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, nel 2020), indipendentemente dalla data di pagamento delle spese.

Le spese per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali sono agevolabili alla data di effettuazione del bonifico da parte del condominio (entro il 31 dicembre 2020), indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.



### Parti comuni condominiali

Sono agevolabili le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse (perizie, sopralluoghi, rilascio dell'Ape); i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, l'installazione di ponteggi, lo smaltimento di materiali rimossi, l'imposta sul valore aggiunto qualora non detraibile, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico eventualmente pagata per potere disporre dello spazio insistente sull'area pubblica.

I contribuenti non titolari di reddito di impresa sono tenuti a:

- effettuare i pagamenti mediante bonifici "parlanti";
- comunicare preventivamente la data di inizio lavori all'azienda sanitaria locale (qualora la comunicazione sia obbligatoria per la tipologia di intervento effettuato);
- conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia ovvero qualora non vi sia necessità di titoli abilitativi, una autocertificazione in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi effettuati siano agevolabili;



- per i lavori sulle parti comuni di edifici condominiali, conservare la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori;
- nel caso di lavori eseguiti dal detentore, acquisire la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.

I contribuenti titolari di reddito di impresa (Irpef o Ires) sono tenuti ad effettuare gli adempimenti elencati per i contribuenti non titolari di reddito di impresa con l'unica eccezione riguardante il mancato obbligo di effettuare i pagamenti mediante bonifici "parlanti" (possono essere utilizzati altri strumenti di pagamento). L'imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta 2020 avviene secondo le regole di competenza fiscale (articolo 109, Tuir).

Se i lavori di rifacimento della facciata riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio i contribuenti devono conservare, in aggiunta a quanto già menzionato, quanto obbligatorio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007:

- l'asseverazione del tecnico abilitato;
- l'attestato di prestazione energetica.

In questo caso, entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere obbligatoriamente inviata la comunicazione ENEA (ENEA a breve pubblicherà il portale utile a tale spedizione telematica). Il mancato invio della comunicazione ENEA fa perdere il diritto alla detrazione.

## ➔ ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2020 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

L'articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%.

Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo lvs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2020 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi lvs è pari a 78.965 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 103.055 euro per gli altri soggetti.

Il contributo minimale per il 2020 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	3.836,16	3.850,52
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.501,15	3.515,50

Il contributo 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2020, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.953 euro in base alla seguente ripartizione:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 47.379,00	24%	24,09%
	da 47.380,00	25%	25,09%
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 47.379,00	21,90%	21,99%
	da 47.380,00	22,90%	22,99%



Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2019 e degli acconti per il periodo di imposta 2020 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2019 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 devono essere versati entro il 30 giugno 2020 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 deve essere versato entro il 30 novembre 2020;
- i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2020 relativi al reddito minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

## ➔ AMPLIATO IL PERIMETRO DEI BENI FINITI

In base a quanto specificato dall'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 71 del 21 febbraio scorso si considerano "beni finiti", con la possibilità di beneficiare dell'aliquota iva ridotta del 10% i seguenti beni:

- la ringhiera per balcone,
- la ringhiera per recinzione,
- le tettoie per balconi,
- le terrazze montate sul pavimento e/o sulla facciata dell'edificio,
- i beni simili

Per meglio comprendere la materia di cui trattiamo occorre soffermarsi sulla distinzione tra "beni finiti" e "beni significativi" e a tal proposito è utile richiamare la circolare n. 15/E/2018 con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito interessanti chiarimenti riguardo all'ambito di applicazione dell'aliquota iva ridotta del 10% in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La citata circolare deriva dalla norma di interpretazione autentica di cui alla Legge di Bilancio 2018, in materia di "beni significativi".

Secondo l'Agenzia delle entrate si applica l'aliquota iva ridotta del 10% alla fornitura di beni necessari per la realizzazione di interventi di recupero edilizio ed in particolare ai beni finiti:

- a esclusione delle materie prime e dei semilavorati, necessari per la realizzazione di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, eseguiti su qualsiasi tipo di immobile senza che siano richieste altre condizioni e quindi anche quando essi vengano acquistati direttamente dal committente (n. 127-terdecies, della Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972);
- le materie prime ed i semilavorati, necessari per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ma solo se forniti dallo stesso soggetto che effettua l'intervento di recupero, ed a condizione che tali beni finiti non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nell'ambito dell'intervento (beni significativi).

Quindi, solo ove si tratti di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, e i beni sono forniti dall'esecutore della prestazione rientrano nella definizione di "beni significativi" di cui al D.M. 29 dicembre 1999 e si dovrà applicare la specifica disciplina dell'articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999 che prevede l'applicazione dell'imposta agevolata solo fino a concorrenza del valore del bene significativo, come negli esempi che seguono:

### Esempio 1

Prestazione idro sanitaria con installazione di nuova caldaia Corrispettivo complessivo dell'intervento 1.000 euro  
Prezzo della caldaia 600 euro  
Aliquota agevolata applicabile a 800 euro (400 di prestazione a cui aggiungere 400 di valore della caldaia, appunto il limite del valore della prestazione stessa)  
La differenza pari a 200 euro sarà assoggettata ad aliquota ordinaria (22%)

### Esempio 2

Prestazione idro sanitaria con installazione di nuova caldaia Corrispettivo complessivo dell'intervento 1.000 euro  
Prezzo della caldaia 450 euro  
Poiché il valore del bene significativo non supera la metà del corrispettivo complessivo il prestatore emetterà una fattura con Iva al 10% per l'intero corrispettivo

Tornando ai "beni finiti", affinché ad essi possa applicarsi l'Iva ridotta e non la ordinaria del 22% essi devono mantenere una propria individualità e una propria autonomia funzionale e inoltre devono essere rimovibili e sostituibili dalla struttura di cui fanno parte senza che questo possa comportargli la perdita delle loro caratteristiche ed in modo tale che possano essere riutilizzati.

Mancando queste caratteristiche il bene sarà assoggettato ad aliquota ordinaria.

Pur avendo fornito una definizione, l'Agenzia delle entrate non ha mai elencato i beni rientranti in tale fattispecie con la conseguenza che oggi non esiste una elencazione esaustiva di essi, è tuttavia possibile far rientrare in tale categoria, oltre a quelli di cui al commentato interpellò, i seguenti beni:

ascensori
montacarichi
infissi
sanitari
prodotti per la realizzazione degli impianti elettrici e idricosanitari
porte
scale a chiocciola

Per ogni altro bene si ritiene necessario effettuare un espresso approfondimento prima di applicare l'aliquota ridotta del 10%.

Diversamente i beni significativi sono individuati, in modo tassativo, dal D.M. 29 dicembre 1999; la tassatività va intesa in senso assoluto, salvo il caso in cui si tratti di beni che hanno la stessa funzionalità di quelli contenuti nel citato decreto anche se hanno una denominazione tecnica o commerciale differente.

## ➔ **OBBLIGO DI RIPRESENTANZIONE DEL MODELLO EAS: VERIFICA NECESSARIA ENTRO IL PROSSIMO 31 MARZO 2020**

Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all'obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 1° aprile 2019 (in quanto il 31 marzo cade di domenica).

La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta agevole comprendere quali siano le variazioni "rilevanti" che determinano l'obbligo di ripresentazione del modello, ma anche perché particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.

### **Scopo dell'adempimento**



Il modello EAS ha lo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute nell'articolo 4, D.P.R. 633/1972 e articolo 148, Tuir che permettono di "decommercializzare" le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati.

### **La riforma esclude gli enti del Terzo settore**

Si tenga inoltre presente che in attuazione della riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con il D.Lgs. 117/2017 si prevede, per i soggetti che entreranno a far parte della nuova famiglia degli ETS (enti del Terzo settore), un esplicito esonero dall'obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l'articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi. Si tenga infine presente che tale esonero non è a oggi in vigore ma si concretizzerà solo nel momento in cui sarà effettivamente possibile iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, assumendo in tal modo la qualifica di ETS.

### **Regole di presentazione e ripresentazione del modello**

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento "una tantum" da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che

*"Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)".*

La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni "rilevanti" intervenute nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019.

È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello EAS.

### **Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello**

Vi sono delle modifiche che non comportano l'obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute "fisiologiche". In tal senso le istruzioni affermano che



*“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.*

Con la risoluzione n. 125/E/2010, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

- **Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale**
- **Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari**

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di 20.000 euro a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000 euro	No
associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000 euro	Sì
associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitudine e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”	Sì

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

- **Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi**

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la circolare n. 45/E/2009 l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì “occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo”. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti)	No
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna	No
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo	Sì

- **Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell'ente di tipo associativo**

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all'altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello EAS per comunicare tali variazioni.

- **Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici**

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all'altro ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello EAS comportano l'obbligo di ripresentazione dello stesso.



### Possibile intervenire tardivamente con l'istituto della remissione in bonis

L'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 44/2012) ha introdotto il cosiddetto istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la circolare n. 38/E/2012 e ribadito con la risoluzione n. 110/E/2012 l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l'omesso invio del modello EAS può beneficiare dell'istituto della remissione in bonis. Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione "non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza".

Per regolarizzare l'ente deve effettuare la comunicazione telematica "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile", da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di 258 euro tramite modello F24 ELIDE indicando il codice tributo 8115 (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l'importo della sanzione).

### La presentazione del modello per perdita dei requisiti

Infine, nei casi in cui l'ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello entro 60 giorni a decorrere da quello in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata "Perdita dei requisiti".

PERDITA DEI REQUISITI	Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008	Decorrenza	giorno	me	anno
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

In vista della prossima scadenza del 31 marzo, pertanto, si invitano gli enti interessati a comunicare le

variazioni rilevanti al fine di poter procedere all'adempimento telematico nei termini normativamente previsti.

## ➔ EFFICACIA IMMEDIATA PER LE MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO

L'articolo 1, commi 691 e 692 intervengono abrogando il regime super-forfettario di cui all'articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, previsto per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che conseguono ricavi compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro, nonché modificando alcuni previsioni, in particolare i requisiti di accesso e le cause di esclusione, relative al regime forfettario (per coloro che conseguono ricavi o compensi per un importo non superiore a 65.000 euro).

Mentre la decorrenza della prima disposizione è chiara (si trattava di una disposizione che doveva entrare in vigore ad inizio 2020, e che invece la recente legge di bilancio ha abrogato alla radice), in relazione al secondo gruppo di interventi sono state sollevate perplessità circa un loro effetto immediato.

### Le modifiche al regime forfettario

La Legge di Bilancio 2020 ha modificato il regime forfettario previsto per i contribuenti che hanno totalizzato ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro.

In particolare:

- nell'ambito dei requisiti di accesso viene reintrodotta il limite alle spese sostenute per il personale che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari;
- viene inibita la possibilità di applicare il regime forfettario ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell'anno precedente, nel qual caso il contribuente può comunque applicare il regime agevolato);
- è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Se il contribuente sceglie di certificare con e-fattura tutte le proprie operazioni, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni;
- ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.

### La decorrenza

Tema centrale di tali modifiche riguarda la loro decorrenza delle prime due disposizioni; in altre parole, qualora nel corso del 2019 il contribuente abbia superato uno di tali parametri, la fuoriuscita deve considerarsi operativa già dal 2020?

Sul tema l'Agenzia delle entrate si era espressa nel con la circolare n. 10/E/2016 in relazione a disposizioni del tutto simili a quelle oggi introdotte, affermandone l'immediata applicabilità. Ciò posto, nelle scorse settimane, erano state sollevate importanti perplessità alla luce dello statuto dei diritti del contribuente e di quando affermato nella circolare n. 9/E/2019 in relazione ad altre cause di esclusione introdotte lo scorso anno.

### Il chiarimento



Sul punto si è finalmente espressa l'Agenzia delle entrate tramite la risoluzione n. 7/E/2020, sciogliendo il dubbio in direzione di una immediata applicazione di tali previsioni, con una fuoriuscita immediata dei contribuenti che hanno realizzato tali condizioni sullo scorso periodo d'imposta 2019.



Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'applicazione di tali misure già dal 2020 non sarebbe in alcun modo in contrasto con l'articolo 3 dello statuto dei diritti del contribuente.

Con i migliori saluti.



**Federazione Italiana Liberi**

Il Presidente

**Ermanna Carniel**

*Ermanna Carniel*